

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 264-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 novembre 1964

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1965 (V. Stampato n. 1878)

presentato dal Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 1965*

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« 1) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Art. 1.**Identico.**Art. 2.*

Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonchè i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 80, purchè sussistano le medesime condizioni.